Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione Sanità pubblica
Divisione Malattie trasmissibili

Nuovo coronavirus (COVID-19)

Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione del 01.01.2023

Validi dal: 01.01.2023

Criteri clinici

I seguenti sintomi sono compatibili con la COVID-19:

- sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie (p. es. tosse, mal di gola, affanno, dolore toracico); e/o
- febbre senza altra eziologia; e/o
- improvvisa perdita dell'olfatto e/o del gusto; e/o
- confusione acuta o deterioramento delle condizioni in una persona anziana senza altra eziologia;
- altri sintomi aspecifici o meno frequenti sono: dolori muscolari, mal di testa, debolezza generale, raffreddore, sintomi gastrointestinali (p. es. nausea, vomito, diarrea, dolori addominali), eruzioni cutanee (p. es. pseudogeloni, esantema orticarico, vescicolare o morbilliforme).

Criteri di prelievo di campioni

- **Salute individuale:** Per le persone che presentano un alto rischio di decorso grave può essere utile sottoporsi a un test a causa delle conseguenze medico-terapeutiche per la persona testata, se in seguito a un test viene presa la decisione di intraprendere una terapia antivirale anti-COVID-19. I criteri da applicare e la procedura da seguire sono esplicitati in un documento separato[1]. La decisione spetta al medico curante.

I test possono continuare a essere rilevanti in particolare nelle situazioni di seguito elencate.

- **Salute pubblica:** i test possono rientrare in una strategia di test cantonale a protezione della salute pubblica o per esempio possono essere ordinati dal Cantone per indagini epidemiologiche sulle insorgenze. La competenza spetta ai Cantoni
- **Medicina del lavoro:** è anche possibile che i test per il SARS-CoV-2 siano rilevanti in determinati contesti lavorativi (p. es. igiene ospedaliera, personale di infrastrutture critiche). Questo è il compito dei datori di lavoro o, per esempio negli ospedali, di solito del dipartimento di igiene ospedaliera. La competenza spetta ai datori di lavoro.

Dal 1° gennaio 2023 la Confederazione non assumerà più le spese per le analisi per il SARS-CoV-2[2].
I test individuali con indicazione medica sono coperti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). : Scheda informativa – Assunzione dei costi dell'analisi e delle prestazioni correlate (dal 1° gennaio 2023) (PDF, 244 kB, 23.12.2022)

Criteri di dichiarazione

I. Criteri di dichiarazione di referti delle analisi di laboratorio da parte di laboratori, studi medici, farmacie, centri di test, ospedali, case per anziani e di cura e altre istituzioni medico-sociali

Fondamentalmente, i risultati dei test rapidi[3] **eseguiti al di fuori dei test orientati ai sintomi e ai casi[4]** (p. es. nel quadro di test mirati e ripetuti o di test singoli preventivi) **non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione.** Le analisi di biologia molecolare aggregate (p. es. PCR) non sono soggette all'obbligo di dichiarazione e non possono essere dichiarate al sistema di dichiarazione. Solo **la diagnostica di conferma PCR individuale è soggetta all'obbligo di dichiarazione**.

- **I laboratori diagnosticanti** dichiarano:
  - **i referti individuali che si rivelano positivi alle analisi di biologia molecolare (p. es. PCR)** all'ufficio del medico cantonale e all'UFSP, entro 24 ore;

[1] Si veda il documento «Raccomandazioni per l'impiego di terapie precoci e profilassi per la COVID-19 da parte della Società Svizzera di Malattie Infettive (SSI), 28 novembre 2022»: Elenco dei criteri SSI (italiano) (PDF, 284 kB, 28.11.2022)
Maggiori informazioni sono disponibili su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Informazioni per i professionisti della salute > COVID-19: approvvigionamento di medicamenti importanti: Terapie per pazienti COVID-19

[2] Il Parlamento ha deciso di non prorogare la base legale sancita nella legge COVID-19, che consente l'assunzione delle spese per le analisi per il SARS-CoV-2 da parte della Confederazione. Pertanto la Confederazione le assumerà in conformità all'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19 soltanto fino al 31 dicembre 2022. Ciò riguarda tutti i test finora rimunerati dalla Confederazione per la protezione della salute pubblica, cioè sia i test individuali sia quelli ripetuti del personale impiegato in infrastrutture critiche (in particolare in quelle sanitarie).

[3] I «test antigenici rapidi SARS-CoV-2» nonché altri «test rapidi SARS-CoV-2» (p. es. RT-LAMP) di seguito sono denominati «test rapidi».

[4] Test orientati ai sintomi e ai casi: persone sintomatiche e ambiente di persone con diagnosi di COVID-19.

- **i referti individuali che si rivelano positivi al test rapido**
  all'UFSP, entro 24 ore;
- **i referti individuali che si rivelano negativi alle analisi di biologia molecolare (p. es. PCR) o al test rapido**
  all'UFSP, entro 24 ore;
- **le varianti del genoma del SARS-CoV-2[5] rilevate da analisi di biologia molecolare (PCR specifico per le mutazioni o sequenziamento del genoma)**
  all'UFSP, entro 24 ore.

- **Studi medici, farmacie, centri di test, ospedali, case per anziani e di cura e altri istituti medico-sociali diagnosticanti** dichiarano:
  - **i referti individuali che si rivelano positivi al test rapido esclusivamente nell'ambito dei test orientati ai sintomi e ai casi[6]**
    all'UFSP, entro 24 ore;
  - **i referti individuali che si rivelano negativi al test rapido esclusivamente nell'ambito dei test orientati ai sintomi e ai casi[10]**
    all'UFSP, entro 24 ore.

II. Criteri di dichiarazione di referti clinici da parte dei medici

- I **medici** devono dichiarare entro 24 ore al servizio cantonale competente e all'UFSP:
  - i **referti clinici degli ospiti di case per anziani e di cura e di altri istituti medico-sociali con diagnosi di COVID-19 confermata** mediante analisi di biologia molecolare (p. es. PCR) o test rapido (in caso di test rapido esclusivamente nell'ambito dei test orientati ai sintomi e ai casi[10]);
  - i **referti clinici** delle **persone ricoverate in ospedale** con:
    - **diagnosi di COVID-19 confermata** mediante analisi di biologia molecolare (p. es. PCR) o test rapido (in caso di test rapido esclusivamente nell'ambito dei test orientati ai sintomi e ai casi[10]); oppure
    - **criteri clinici soddisfatti** e **immagine TC compatibile con la COVID-19** e senza altra eziologia conosciuta; oppure
    - **criteri clinici ed epidemiologici soddisfatti** e senza altra eziologia conosciuta;
  - i **referti clinici** di **persone decedute** con:
    - **diagnosi di COVID-19 confermata** mediante analisi di biologia molecolare (p. es. PCR) o test rapido (in caso di test rapido esclusivamente nell'ambito dei test orientati ai sintomi e ai casi[10]); oppure
    - **criteri clinici soddisfatti** e **immagine TC compatibile con la COVID-19**; oppure
    - **criteri clinici** ed **epidemiologici soddisfatti**.

[5] Varianti Sars-CoV-2 da dichiarare, secondo le istruzioni dell'UFSP ai laboratori.
[6] I risultati dei test rapidi effettuati nell'ambito di test mirati e ripetuti o di test singoli preventivi non sono soggetti a notifica. Tuttavia, i risultati della successiva diagnostica di conferma PCR sono soggetti ai requisiti di dichiarazione.